

## LXXª SEDUTA

## SABATO 23 MAGGIO 1936 - Anno XIV

(188º GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

## Presidenza del Presidente FEDERZONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 2286
Convocazione a domicilio . . . . .	2311
Decreti registrati con riserva (Discussione):	
CONCINI, presidente della Commissione . . . . .	2287
PRESIDENTE . . . . .	2287
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma » (707-B). — (Modificato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2299
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a Segno Nazionale (951-B). — (Modificato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2299
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino » (1181). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2300
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2566, che reca disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini » (1183). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2300
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo » (1184). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2300
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazione alla legge 5 febbraio 1934, numero 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi » (1185). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2301
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, col quale	

vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale » (1186). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2301
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette » (1192). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2301
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 700, che rinnova il premio di navigazione per l'annata 1936 » (1197). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2301
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703, che disciplina la decorrenza delle ritenute sulle indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti costruiti col contributo statale » (1200). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2302
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, relativo all'approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale "Giuseppe Verdi" di Torino e per la sua trasformazione in Regio conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" » (1201). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2302
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, concernente l'istituzione di addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero » (1202). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2302
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 619, che attribuisce la qualifica di Agente di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia Nazionale della Strada » (1203). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2302
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, che approva il piano regolatore edilizio di massima della città di Fiume, con le relative norme di attuazione » (1204). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2303

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico al Ministero per la stampa e propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radio-diffusioni » (1206). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2303	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto nazionale fascista di assistenza dipendenti enti locali » (1224). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2308
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 701, recante aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1935. Anno XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito » (1209). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2305	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale » (1225). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2308
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 707, per l'istituzione di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali » (1210). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2305	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero » (1226). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2308
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o richiamati alle armi, mediante delega sugli assegni di pubbliche Amministrazioni » (1211). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2305	« Ammissione dei sanitari coloniali che hanno conseguito la stabilità a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti del Regno, indipendentemente dal limite di età » (1228). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2309
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale » (1216). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2306	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re » (1190). . . . .	2309
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei » (1217). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2306	(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione » (1218). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2306	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari » (1222). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2307
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sulla applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori » (1219). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). . . . .	2306	DI FRASSINETO . . . . .	2308
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 327 » (1220). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2307	THAON DI REVEL, ministro delle finanze. . . . .	2308
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro » (1221). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2307	BERIO, presidente della Commissione. . . . .	2308
		(Seguito della discussione):	
		« Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1214). — (Approvato dalla Camera dei Deputati) . . . . .	2289
		THAON DI REVEL, ministro delle finanze. . . . .	2289
		Petizioni (Discussione):	
		SANDRINI, presidente della Commissione. . . . .	2288
		PRESIDENTE . . . . .	2289
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato) . . . . .	2304, 2310
		La seduta è aperta alle ore 16.	
		DI DONATO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	
		Congedi.	
		PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bastianelli per giorni 1; Borsalino per giorni 1;	

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1936

Ginori Conti per giorni 1; Mazzucco per giorni 1; Nomis di Cossilla per giorni 1; Silvestri per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi s'intendono accordati.

**Discussione della Relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva (Doc. LXXXII).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la: « Discussione della relazione della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva ».

**CONCINI, Presidente della Commissione.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CONCINI, Presidente della Commissione.** Onorevoli senatori, i decreti registrati con riserva, sui quali la Commissione ha avuto l'onore di riferire e sui quali il Senato deve pronunziarsi, sono 16 e si possono classificare in due gruppi, a seconda che concernano movimenti e nomine di personale oppure atti amministrativi.

Tra i decreti del primo gruppo, dodici provvedono a mettere a disposizione del Ministro dell'Interno altrettanti prefetti del Regno. Per siffatti decreti il rifiuto di registrazione ordinaria da parte della Corte dei conti fu motivato dalla circostanza che, con tali provvedimenti, si eccedeva il numero dei prefetti che possono essere messi a disposizione. In proposito la Commissione permanente ha osservato che il movimento dei prefetti è normalmente determinato da ragioni di alta politica interna la cui valutazione spetta al Governo e pertanto propone l'approvazione dei relativi decreti.

Appartengono pure al primo gruppo i due decreti coi quali si provvede al Governatorato di Roma colla nomina del professore Giuseppe Bottai a Governatore e del professore Virgilio Testa a Segretario generale.

A tal fine l'onorevole Bottai, che era professore ordinario all'Università di Pisa, è stato messo fuori ruolo; ciò che secondo la Corte dei conti non era consentito, poichè secondo l'articolo 349, terzo comma, del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la possibilità del collocamento fuori ruolo è limitata soltanto ai funzionari dello Stato incaricati della funzione di Vice Governatore e di Segretario generale.

Quanto al professor Testa, la Corte dei conti osservò che la sua nomina a Segretario generale non era conforme alle disposizioni della accennata legge comunale e provinciale, in quanto essa richiede per detta carica un funzionario appartenente alla Amministrazione dello Stato, mentre il professor Testa era un funzionario del Governatorato di Roma.

A proposito di questi due decreti la Commissione ritiene che le nomine agli alti posti del Governatorato di Roma sono determinate da ragioni politiche la cui valutazione spetta al Governo.

Allo stesso primo gruppo appartiene un decreto

di nomina a tenente medico della Regia marina di due dottori in medicina e chirurgia che conseguirono l'idoneità in seguito ad esame di concorso bandito per 18 posti, ma furono classificati dopo i primi 18. La Corte dei conti non ammise il decreto alla registrazione, non essendo consentita la nomina di ufficiali della Regia marina in numero superiore ai posti per i quali era stato bandito il concorso. La Commissione permanente però, ritenute le necessità di servizio e di ordine sanitario militare fatte presenti dal Ministero, è di avviso che si possa concedere la sanatoria.

Due sono i decreti registrati con riserva riguardanti atti di Amministrazione.

Il primo approva e rende esecutiva una convenzione tra il Sottosegretario di Stato per l'Aeronautica e la Società Anonima Aero Espresso Italiana per la cessione allo Stato di tutto il materiale mobile ed immobile di proprietà della Società stessa, contrariamente ad un precedente provvedimento legislativo. La Corte dei conti ha osservato che non poteva prescindere, per modificare o revocare la primitiva disposizione, da un provvedimento di identica forma del decreto-legge originario. Considerate però le circostanze e lo scopo di unificare il traffico aeronautico in corrispondenza agli interessi di carattere politico, nazionale e militare, la Commissione propone di concedere la sanatoria e propone al Senato di volerne prendere atto.

Infine col secondo decreto, interministeriale, appartenente al gruppo degli atti amministrativi, si concedono anche ai cittadini italiani residenti all'estero quelle facilitazioni di riduzione di prezzo e di rifornimenti di benzina che con decreto-legge erano state da prima accordate soltanto agli automobilisti stranieri viaggianti in Italia per diporto. La Commissione permanente riconoscendo lo scopo patriottico del provvedimento, ne propone l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Come il Senato ha potuto udire dalla relazione orale fatta dall'onorevole Presidente della Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva, è stata presentata al Senato una serie di proposte che porrò distintamente in discussione.

La prima proposta concerne i due decreti Reali in data 17 dicembre 1934-XIII per i quali furono collocati a disposizione del Ministero dell'Interno i Prefetti del Regno: Formica gr. uff. avv. Giovanni Maria e Maggioni gr. uff. dott. Luigi. La Commissione ha riconosciuto che il collocamento a disposizione dei Prefetti è un provvedimento di alta amministrazione, le cui ragioni essenzialmente politiche non possono essere valutate che dal Governo. Perciò propone al Senato di voler prendere atto dei provvedimenti.

Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

La seconda proposta concerne il decreto Reale

13 settembre 1934—XII, con cui è stata approvata e resa esecutiva una convenzione annessa al decreto medesimo, stipulata il 18 giugno 1934—XII tra il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica in rappresentanza dello Stato e i legali rappresentanti della Società Anonima Aero Espresso Italiana. Osserva la Commissione che il provvedimento risulta di indubbio vantaggio per il nostro Paese e appare meritevole di approvazione e perciò propone al Senato di volerne prendere atto.

Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

La terza proposta riguarda il decreto Reale 23 febbraio 1935—XIII concernente il collocamento nel ruolo dei Prefetti di seconda classe del grande uff. dott. Mario Montecchi che si trovava fuori ruolo perchè disimpegnava le funzioni di Segretario generale del Governatorato di Roma. La Commissione ha ritenuto che ragioni di carattere politico abbiano indotto il Capo del Governo, Ministro dell'interno, ad adottare quel provvedimento che fu anche vagliato ed approvato dal Consiglio dei Ministri. Propone pertanto che il Senato ne prenda atto.

Se nessuno domanda di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

La quarta proposta riguarda il decreto Reale in data 23 febbraio 1935—XIII con cui il commendatore prof. Virgilio Testa veniva incaricato, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, ed in seguito a conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, delle funzioni di Segretario generale del Governatorato di Roma, a decorrere dal 24 dello stesso mese di febbraio. La Commissione, considerato che si tratta di un provvedimento eccezionale dettato da contingenze speciali connesse con l'interesse dell'Amministrazione, contingenze riconosciute anche dal Consiglio dei Ministri, propone che il Senato ne prenda atto.

Se nessuno domanda di parlare pongo ai voti la proposta della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue il provvedimento che concerne l'onorevole prof. Giuseppe Bottai, ordinario di diritto corporativo presso l'Università di Pisa, il quale fu collocato fuori ruolo dei professori della predetta Università a decorrere dal 26 gennaio 1935—XIII. La Commissione propone che tale provvedimento, connesso, come tutti sanno, alla nomina dello stesso onorevole Bottai a Governatore di Roma, debba essere approvato per il suo ovvio ed evidente carattere politico.

Chi approva tale proposta è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue la proposta relativa al decreto Reale che disponeva che i dottori in medicina e chirurgia Francesco Liberati e Francesco Notartomaso, in seguito a risultato di esame di concorso erano nominati tenenti medici in servizio permanente effettivo del corpo sanitario marittimo.

La Commissione ha riconosciuto che tale provvedimento fu ispirato a necessità di servizio e quindi propone che se ne prenda atto.

Chi approva tale proposta è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Segue poi il decreto 9 agosto 1935—XIII emesso dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero della stampa e propaganda, relativo alla riduzione del prezzo della benzina a favore degli automobilisti stranieri che viaggiano in Italia per diporto. Questo decreto fu registrato con riserva e la Commissione ha affermato di riconoscere le ragioni di carattere patriottico alle quali il Governo si è ispirato nell'emanazione di detto decreto e propone che di esso si prenda atto.

Chi approva questa proposta è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Abbiamo in seguito il provvedimento concernente il collocamento a disposizione del Ministero dell'interno di alcuni Prefetti del Regno e cioè: Cancelliere Gaetano, Fornaciari Bruno, La Via Lorenzo, Felice Francesco, Petraghani Giovanni, Martelli Achille e Negri Umberto.

La Commissione riconosce che tale collocamento a disposizione è un provvedimento di alta amministrazione, suggerito da considerazioni che possono essere valutate soltanto dal Governo e propone che il Senato prenda atto dei decreti stessi.

Chi approva questa proposta è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Infine abbiamo un altro provvedimento del Ministero dell'interno per collocamento a disposizione dei Prefetti del Regno Russo Luigi e Adinolfi Michele.

La Commissione ha riconosciuto ancora una volta che questo provvedimento è stato determinato da ragioni di alta opportunità politica e propone che il Senato ne prenda atto.

Chi approva questa proposta è pregato di alzare la mano.

È approvata.

#### Discussione su un elenco di petizioni (*Documento LXXXIII*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Secondo elenco di petizioni ».

Ha facoltà di parlare il senatore Sandrini per riferire a nome della Commissione per le petizioni.

SANDRINI, *Presidente della Commissione*. Onorevoli camerati, tre sono state le petizioni inviate nel corso di questa legislatura al Senato;

una, veramente, di ritorno dalla precedente legislatura. Su tutte e tre la vostra Commissione ha posto il suo esame per riconoscerne o meno il fondamento.

La prima è di un certo signor Alfonso Gianolli, un ex combattente, un valoroso combattente, che ha avuta una vicissitudine di malattie non indifferenti, ultima la tubercolosi ch'egli fa risalire alle fatiche e ai disagi della guerra. Senonchè nel corso di queste malattie, occupato della salute, sembra che abbia trascurato i termini per chiedere tempestivamente il trattamento di pensione. La Commissione ha esaminato il caso. Sopra la legge non si può andare; ad ogni modo ha espresso il parere unanime che si rinvii la petizione al Ministero della guerra, perchè veda se i diversi stadi di salute attraverso i quali è passato il Gianolli possano consentire una scusante nella tardività della presentazione della domanda di pensione; ovvero concedere al Gianolli un congruo sussidio. Questa la proposta della Commissione.

La seconda petizione è di un giovane dentista. Ricorderà il Senato le vicende di tutte le petizioni precedenti sulla questione dei dentisti pratici. Ora il signor Mario Legat associa la sua petizione ad un ricordo simpatico, ma insufficiente; egli è stato legionario di Fiume. Per le ordinanze del cessato impero austro-ungarico, per avere la licenza di dentista pratico occorrevano nove anni di tirocinio professionale. Il signor Legat dice: nel nono anno io ero a Fiume con d'Annunzio e non ho potuto compiere la pratica. Domanda perciò che si faccia per lui una proposta di legge, per il suo caso speciale, per superare questa difficoltà. Evidentemente una legge per una sola persona non si può fare. Non era poi quella allegata dal signor Legat una difficoltà così grave da impedirgli di compiere il suo tirocinio: quello che non fece allora avrebbe potuto farlo in seguito. Perciò la vostra Commissione a proposito di questa petizione propone l'ordine del giorno puro e semplice, e cioè che la petizione stessa sia passata agli atti.

La terza petizione ha un sapore particolare di comicità. Un certo signor Giuseppe Boniciolli di Zara dice di aver fatto dei piani per una corazzata di nuovo modello. Questi piani gli sono stati presi dal Governo austro-ungarico e sono andati dispersi, nè egli può più riprodurli e d'altra parte egli stesso confessa che non sarebbero più utilizzabili al tempo moderno, dati i progressi fatti dalla architettura navale. Ora egli dice: io sono cittadino di Zara e come tale ho diritto ai danni di guerra; considerate questa perdita dei piani della corazzata, che più non si possono riprodurre, come un danno di guerra ed ammettetemi al relativo risarcimento. Il Ministero delle finanze reiteratamente ha detto che si trattava di nubi e che non si poteva far nulla.

Lo stesso signor Giuseppe Boniciolli fa una domanda subordinata. A lui è stato effettivamente riconosciuto dal Ministero delle finanze il diritto a

un indennizzo per danni materiali di beni mobili e immobili, per i quali ha avuto in un primo tempo lire 5.000, in un secondo tempo lire 1.375. Perciò reclama il saldo dell'indennizzo; ma poichè c'è un decreto Reale che ha ridotto al 28 per cento l'indennizzo ancora non pagato, e questo 28 per cento assorbe il piccolo saldo che gli sarebbe ancora dovuto, la vostra Commissione unanime ha proposto anche per questa seconda domanda l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la relazione dell'onorevole senatore Sandrini, Presidente della Commissione per le petizioni. Nessuno chiedendo di parlare, porrò ai voti le proposte della Commissione stessa.

La Commissione propone il rinvio al Ministero della guerra della petizione del signor Alfonso Gianolli, che chiede che in via eccezionale gli sia concessa la pensione di guerra già negatagli per tardiva presentazione della domanda.

Chi approva la proposta è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Il signor Mario Legat, ex legionario di Fiume, chiede un provvedimento che valga a risolvere il caso specialissimo in cui si trova nell'esercizio della professione di dentista. La Commissione ha proposto l'ordine del giorno pure e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Per la petizione del signor Giuseppe Boniciolli, che chiede gli sia riconosciuto il diritto a risarcimento per danni che egli afferma di avere subito in dipendenza della guerra, la Commissione ha proposto l'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva questa proposta è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1214).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*.  
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

THAON DI REVEL *ministro delle finanze*.  
— (*Vivissimi applausi*). Onorevoli Senatori, a quattro giorni di distanza dalla mia esposizione finanziaria alla Camera Fascista, pur dovendo ritornare ad illustrare i dati del bilancio anche in questa sede, non reputo opportuno tediare il Senato col dilungarmi su argomenti già trattati

nell'altro ramo del Parlamento. Sarà certamente più interessante pel Senato essere intrattenuto su argomenti nuovi che mirano a rendere il complesso delle due esposizioni un tutto organico e che fanno della esposizione odierna un complemento integrativo di quella fatta alla Camera.

Prima di entrare nell'argomento prettamente finanziario, conviene volgere uno sguardo panoramico alla situazione economica mondiale in questi ultimi 12 mesi. Il bilancio degli elementi di osservazione attivi e passivi così raccolti non è molto soddisfacente, pur dovendosi registrare vari indici di ripresa economica mondiale.

All'attivo possiamo registrare un incremento nella produzione industriale mondiale, già profilatosi nel 1935 e che continua, anche in questi ultimi mesi, nella più gran parte dei Paesi. Posta eguale a cento la media mensile di produzione industriale nel 1929, si ha, per il dicembre scorso un indice di 147,8 per il Giappone, di 96,6 per la Germania, di 112,2 per la Gran Bretagna.

Analogo sintomo incoraggiante scorgesi nel graduale riassorbimento della disoccupazione: particolarmente accentuato in Italia, in Germania ed in Svezia, non contraddetto, sostanzialmente, da alcuni lievi peggioramenti nella Francia e nella Svizzera.

Così pure il volume delle merci scambiate nel mondo che, se è stato ancora nel 1935 sensibilmente lontano dai limiti del 1929, ha, peraltro, superato nettamente quello del 1934.

Ma all'andamento della produzione e al riassorbimento della disoccupazione hanno certamente contribuito in buona misura la produzione di materiale bellico, cui si stanno dedicando molte Nazioni per l'attuazione di ampi programmi di riarmo.

A tutti questi elementi di ripresa se ne contrappone poi uno di ordine politico provocato da quella stessa Lega delle Nazioni che poco più di un anno fa aveva riconosciuto come unico rimedio, per la cessazione della crisi, il ritorno alla libertà dei commerci e l'abolizione delle barriere che tendevano a trasformare in chiuse le economie dei singoli Paesi.

Le sanzioni volute dalla Società delle Nazioni hanno riportato il disordine nella economia mondiale che incominciava a trovare il suo assestamento, ed hanno provocato ampi spostamenti di mercato che in molti casi avranno effetti durevoli anche a sanzioni finite.

Ma le sanzioni soprattutto hanno costituito per le Nazioni ad economia deficitaria come la nostra, un evidente insegnamento e ammonimento.

L'autarchia economica delle Nazioni, considerata finora assurda ed antieconomica, per fatto della Società delle Nazioni diventa, d'ora innanzi, una fatale necessità politica.

Il 18 novembre 1935 segna una data faticosa della storia economica non solo dell'Italia, ma anche del mondo. L'Italia, vittima designata dall'esperimento sanzionista, ha potuto accumulare

in pochi mesi una somma tale di esperienza, da poterne fare per oggi e per domani la base di una nuova visione e di un nuovo indirizzo di Governo in tutta l'economia della Nazione.

Alla prova degli avvenimenti recenti e delle future necessità, il problema della nuova economia fascista è stato affrontato nei suoi tre aspetti principali — commerciale, creditizio, industriale — e risolto rispettivamente con la mozione sul commercio estero approvata dal Gran Consiglio; con la riforma bancaria, in applicazione fin dal 12 marzo scorso, e con le determinazioni del Capo del Governo nel discorso del Campidoglio, che hanno segnato i nuovi compiti della economia italiana e la nuova direttiva fascista nel settore industriale.

COMMERCIO. — Presupposto della nuova concezione fascista in tema di scambi con l'estero è il frutto degli insegnamenti di questi ultimi anni di storia vissuta dagli italiani, i quali hanno imparato a conoscere varie cose: anzitutto come la principale funzione delle riserve metalliche non sia quella di colmare il disavanzo della bilancia commerciale e quello della bilancia dei pagamenti, rimaste fino a poco tempo fa entrambe in ballia alla libera volontà dei cittadini, bensì quella di costituire un tesoro di guerra da custodire gelosamente per i supremi momenti in cui la Patria può averne bisogno. (*Approvazioni*). Non è quindi possibile che lo Stato consenta ancora, come per il passato, che i propri cittadini dispongano liberamente di tali riserve per scopi privati e per mire di lucro personale.

Da questo presupposto risulta evidente come il commercio con l'estero in Regime Fascista debba considerarsi come una funzione statale, regolata e controllata dal Governo. Il che non vieta ai commercianti, normali importatori ed esportatori con l'estero, di esercitare la loro funzione, purché ciò facciano quali gregari disciplinati, che facilitano, con la loro competenza e con l'incentivo di un lucro contenuto nei limiti di una equa provvigione per il servizio reso, il buon funzionamento dei rapporti di scambio con l'estero. Con la collaborazione delle organizzazioni sindacali e d'intesa tra i vari Ministeri competenti, si tende ormai a passare rapidamente dal riconoscimento della disciplina imposta al singolo commerciante, a quella richiesta a gruppi di commercianti, per interi settori di merci, rappresentanti determinati raggruppamenti di voci doganali. A questi gruppi, o compagnie di commercianti, viene imposta una disciplina collettiva, sia nel fissare i limiti quantitativi dei contingenti d'importazione concessi, sia nel precisare le provenienze, sia infine (e questa è la parte più notevole e nuova) nel fissare i limiti di prezzo e i margini di profitto equamente concedibili alla compagnia. Vi è in ciò un lato interessante direttamente l'Amministrazione finanziaria, sotto il duplice aspetto di ente che concede la licenza di importazione e di ente accertatore di profitti: poichè a mezzo della compagnia lo Stato riesce ad avocare a sé i sopraprofiti derivanti da

coniuntura eccezionale, dovuta alla limitazione delle importazioni e non a merito dell'attività commerciale. E con tale metodo si procede nel momento stesso in cui i profitti si realizzano, anziché accertarli parecchio tempo dopo che essi sono stati realizzati, quando cioè hanno avuto ormai agio di esplicare una malefica azione d'inflazione sull'economia della Nazione e dopo che essi sono stati anche in parte o del tutto consumati.

**CREDITO.** — E veniamo alla riforma bancaria e al nuovo indirizzo di Governo nel campo del controllo e dell'intervento dello Stato nelle industrie chiave. L'una e l'altro sono da porre non in relazione alle sanzioni, ma a fatti contingenti che hanno preceduto queste, e che hanno condotto il Governo a proporsi dei problemi e dei quesiti a cui si è dovuto dare una soluzione che non può essere che definitiva.

Il Governo, attraverso le vicende che avevano condotto l'I. R. I. a detenere il maggior possesso azionario che sia mai stato posseduto in una sola mano in Italia, aveva dovuto entrare nel vivo delle vicende sia di alcune grandi banche, che di parecchie delle maggiori industrie italiane.

Attraverso l'I. R. I. lo Stato si è trovato ad essere interessato in un gruppo di Società il cui capitale nominale complessivo rappresenta il 44,15 per cento del totale azionario italiano e a detenere pacchetti di maggioranza e pacchetti di minoranza di dette società, rappresentanti rispettivamente il 17,80 per cento ed il 2,37 per cento del citato totale.

Per qualche settore la maggioranza posseduta dall'I. R. I. costituiva una percentuale tanto elevata da permettere il controllo su tutto il settore.

Era possibile che in simili condizioni lo Stato restituisse puramente e semplicemente al risparmio privato, che del resto non ne avrebbe avuta la capacità di assorbimento, il possesso di un così ingente capitale azionario, comprendente alcune industrie di particolare importanza, per cui lo Stato aveva fatto ed era chiamato di continuo a fare notevoli sacrifici per assicurarne l'esistenza?

Era possibile che lo Stato, che dal 1919, in successivi interventi e salvataggi bancari, aveva coperto con i propri mezzi delle perdite rappresentanti un onere di un ordine di grandezza superiore alla spesa straordinaria affrontata per l'impresa africana, potesse consentire un ritorno puramente e semplicemente allo stato « quo ante », e alla restituzione alla iniziativa privata del libero esercizio del credito che aveva rappresentato per il bilancio dello Stato un così gravoso sacrificio?

Posto il quesito, non vi era dubbio che il settore creditizio dovesse essere profondamente riordinato e sottoposto ad una durevole ed efficace vigilanza, che potesse impedire il ripetersi delle cause che avevano condotto ai noti disastri.

**INDUSTRIA.** — È quindi logico che lo Stato abbia mantenuto il possesso delle azioni delle tre maggiori banche, che controllano da sole circa 11 miliardi di risparmio, come è pure logico che lo

Stato mantenga il possesso delle azioni delle industrie chiave che son già a mani sue. Un maggior affiatamento e maggiori contatti tra Governo e industriali, non già nell'intento di premere sull'Erario, per ottenerne sempre maggiori sacrifici, ma intesi invece a cointeressare il bilancio dello Stato agli utili, non può a meno che condurre a risultati straordinariamente importanti per lo sviluppo e per il potenziamento industriale dell'Italia di domani.

**LA POLITICA DEL RISPARMIO.** — Nella esposizione finanziaria da me fatta alla Camera dei Deputati nel maggio dell'anno scorso, segnalavo il problema della tutela e difesa del risparmio quale uno dei più urgenti da risolversi, problema la cui soluzione, come ho già detto, era stata posta all'ordine del giorno dalla recente esperienza fatta in tema di interventi statali nell'ambito bancario e industriale.

Il problema era stato lungamente e ampiamente discusso dalla Corporazione del credito, che aveva emesso al riguardo un ordine del giorno programmatico. Col Regio decreto-legge del 12 marzo 1936-XIV, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio della funzione creditizia, il Governo Fascista ha pienamente accolto tali voti ad eccezione di uno: quello della gradualità nell'applicazione di essi.

Col provvedimento citato il Governo ha ritenuto opportuno e necessario affrontare il problema sollecitamente, totalitariamente e unitariamente.

Lo stato di disordine in cui si svolgeva la funzione creditizia e l'insufficienza delle disposizioni atte a tutelare efficacemente il risparmio prima della recente riforma bancaria, erano a tutti note. Mancava l'unità di controllo, attribuita ad organi diversi, a seconda degli Istituti controllati, cosicché potevasi registrare un gruppo di banche, quali quelle di diritto privato, sottoposte al controllo della Banca d'Italia; i cosiddetti Istituti di diritto pubblico e il Credito fondiario, sottoposti al controllo del Ministero delle finanze; le Casse di risparmio, i Monti di pegno ed il Credito agrario sottoposti al controllo del Ministero per l'agricoltura e per le foreste, e, infine, le tre maggiori Banche sottoposte a controllo parziale ed occasionale da parte dell'I. R. I. Una ingente massa di oltre 60 miliardi di risparmio nazionale era così soggetta alla sorveglianza di 4 organi differenti di tutela: necessità quindi dell'unità di controllo e dell'unità di comando nell'organo di controllo, il che si è raggiunto con la istituzione dell'« Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito » alle dipendenze di un Comitato di Ministri presieduto dal Capo del Governo e a cui partecipa, oltre ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e delle corporazioni, il Governatore della Banca d'Italia.

Un'altra situazione assurda a cui era necessario porre fine era quella della Banca d'Italia, che, oltre ad essere Istituto di emissione con funzione di controllo sopra un importante settore bancario,

esercitava la funzione creditizia in concorrenza alle Banche da essa controllate. La riforma bancaria ha finalmente data all'Istituto di emissione la sua piena dignità di Istituto di diritto pubblico esercitante la funzione di Banca delle Banche ponendo termine ad una vecchia finzione di origine anglosassone che l'Istituto di emissione debba essere un ente privato che all'occorrenza può erigersi anche contro lo Stato. Situazione che non era più tollerabile in Regime Fascista il quale ha risolto il problema con realistica visione e con chiaro senso della gerarchia degli enti esercitanti la funzione creditizia, conducendo così a termine la riforma dell'Istituto di emissione il cui primo grande atto fu compiuto nel 1926 dal Governo Fascista per opera del Ministro Volpi.

Tutta la riforma promana dalla seguente premessa: che la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma, e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico. Tale riconoscimento era anzitutto necessario in considerazione che il denaro che le Banche distribuiscono appartiene ad un ceto di depositanti che, per essere minutamente frazionato e disseminato in tutto il territorio della Nazione, non può aspettarsi alcuna valida tutela superiore all'infuori della protezione statale. D'altro lato l'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato come non sia possibile che lo Stato si dimostri agnostico sulla sorte di Istituti che controllano miliardi di risparmio nazionale. Al momento in cui questi Istituti si sono trovati in pericolo, lo Stato non ha potuto esitare nell'operarne il salvataggio; e dopo che tale operazione è costata parecchi miliardi, lo Stato non può né deve permettersi il lusso rischioso di abbandonare nuovamente tali Istituti al loro destino. Nell'ora del pericolo si ritornerebbe a reclamarne il salvataggio. (*Approvazioni*).

Poiché lo Stato è irrimediabilmente legato alla sorte del risparmio è indispensabile un efficace controllo che renda impossibile alle Banche il loro dissesto: è però bene specificare che non si tratta di un controllo preventivo su ogni singola operazione, bensì di un controllo susseguente, che mira ad evitare l'instaurarsi o il rinnovarsi di quei sistemi che fatalmente conducono le Banche al dissesto.

La riforma bancaria è certamente una fra le leggi più salutari e provvide emanate dal Governo Fascista, e risolve radicalmente in Italia un problema che si affaccia e si agita in tutte le Nazioni.

Tale riforma, oltre a dare a tutta la materia del credito un controllo e una disciplina unitaria, permette al Governo di conoscere e di seguire i bisogni del risparmio e le necessità di credito del Paese. Permette specialmente di temperare i programmi di opere e di investimenti alle non abbondanti disponibilità di risparmi, evitando l'afflusso sul mercato del denaro di richieste di credito eccessive, determinanti pressioni che conducono fatalmente al progressivo rincaro del denaro medesimo.

**POLITICA TRIBUTARIA.** — Nel preordinare il bilancio di previsione per l'esercizio 1936-37 il Governo si è proposto il quesito se non fosse il momento di predisporre i mezzi per conseguire il pareggio del bilancio.

Considerata la migliorata condizione dell'agricoltura, che ha potuto avvantaggiarsi da prezzi più remunerativi in questi ultimi tempi, considerato pure che l'industria ed il commercio hanno potuto ricavare non pochi benefici dalla congiuntura bellica e dalla necessità di intensificare la produzione interna per dare maggiore indipendenza all'economia del Paese, si è ritenuto che il cittadino potesse essere chiamato a dare un maggior contributo all'Erario.

Nel momento in cui l'impresa africana rendeva indispensabile un appello al risparmio italiano per somme considerevoli necessarie al finanziamento dell'impresa stessa, era doveroso presentare il bilancio statale in assesto, per dare ai futuri sottoscrittori dei prestiti emittendo la garanzia che i mezzi necessari ad assicurare il servizio degli interessi dei prestiti stessi sarebbero dati da entrate ordinarie e non da operazioni che non avrebbero potuto che aggravare sempre più la situazione finanziaria.

Dovendosi d'altro lato distinguere tra bilancio normale e bilancio straordinario, era tanto più necessario e doveroso che il primo fosse posto in condizione di attingere i suoi mezzi esclusivamente da entrate ordinarie, mentre al secondo era riservata la possibilità di fare appello a mezzi straordinari di bilancio, in relazione a spese che possono considerarsi del tutto eccezionali quali sono quelle per la guerra d'Africa.

Posto il problema del bilancio in tal modo, occorreva determinare a quali voci di entrata fosse opportuno richiedere i nuovi mezzi.

Presi gli ordini dal Duce, feci appello contemporaneamente alle tre grandi fonti tributarie.

Nelle imposte dirette, provvidi con la nuova imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore emessi da enti diversi dallo Stato, con un aumento dell'imposta sui celibi, e con un aggiornamento della nostra legislazione sull'imposta di ricchezza mobile, il cui testo fondamentale risale al 1877 e dava ancora luogo ad incertezze nella sua applicazione.

Nel gruppo delle tasse sugli affari provvidi con un complesso di lievi ritocchi di aliquote e con tasse innovative, tra le quali quella sui trasporti con automezzi.

Nel momento in cui si rendevano necessarie una rigorosa disciplina degli scambi con l'estero e una limitazione delle importazioni, era indispensabile ricorrere anche a quella cospicua massa di manovra, che le imposte indirette sui consumi rappresentano nel bilancio dello Stato.

In materia di imposte di produzione merita particolare menzione il Regio decreto-legge che istituisce una nuova imposta sulla fabbricazione delle fibre artificiali, aumenta l'aliquota d'imposta

dell'energia elettrica a scopo di illuminazione e stabilisce, altresì, con tenue aliquota la tassazione dell'energia elettrica per uso industriale, dapprima esente.

Consentite, ora, che io faccia un brevissimo, fugace accenno all'attività degli altri rami della Amministrazione che ho l'onore di reggere.

Per quanto riguarda i Monopoli di Stato, il loro andamento si conserva soddisfacente.

Il gettito dei tabacchi, segna un incremento, prodotto anche dalle maggiori vendite per le Colonie e per le provviste di bordo, pur tenuto conto che ai soldati e agli operai dislocati nelle Colonie, la vendita viene effettuata a prezzo industriale, sensibilmente inferiore al prezzo di monopolio. Nella valutazione a quantità, il consumo dei tabacchi risulta aumentato del 4,13 per cento.

L'andamento del gettito fa fondatamente presumere che le previsioni di bilancio per l'esercizio 1935-36 in lire 3.180 milioni saranno raggiunte e forse superate.

Il Monopolio, anche in altri campi, ha recato ogni possibile contributo alla resistenza della Nazione contro l'iniquo assedio economico.

In collaborazione con l'Ente Nazionale del Tabacco, ha condotto, con lusinghiero successo tecnico, studi ed esperimenti per la estrazione della cellulosa dagli steli del tabacco, e dell'olio dai semi del tabacco. Questi ultimi esperimenti affidano che, in tempo molto prossimo, potrà farsi luogo ad una applicazione industriale di notevole importanza che contribuirà a colmare l'attuale situazione deficitaria nel campo della produzione degli oli.

In sostanza l'attrezzatura del Monopolio è stata portata ad una efficienza che non solo, nell'attuale momento, ha permesso di far fronte a tutte le necessità senza ricorrere ad importazioni dall'estero — tranne piccolissime partite controbilanciate da egual valore di esportazione — ma è in condizioni da non costituire elemento passivo per la bilancia commerciale.

Lo stato attuale dei lavori per il nuovo catasto, che riguarda soltanto il territorio del Regno quale era nel 1914, escluse cioè le terre redente, può considerarsi soddisfacente.

Si può ritenere che il lavoro finora compiuto equivalga al completo allestimento del catasto per gli 81/100 della intera superficie del Regno, quale era anteguerra, e che ove la riproduzione delle varie operazioni catastali proceda col ritmo di questi ultimi anni, la grandiosa opera della formazione del nuovo catasto giungerà al suo compimento in un avvenire oramai prossimo.

Per le Aziende patrimoniali, nell'esercizio 1934-1935 si è provveduto alla sistemazione delle onerose passività precedentemente da esse contratte, mediante conversione del residuo capitale in obbligazioni ventennali 4,50 per cento, di lire 500 nominali ciascuna, estinguibili, mediante sorteggio annuale, in 20 anni.

Con tale operazione finanziaria l'onere annuo degli interessi, già ammontante a circa milioni 9,3

è stato ridotto a milioni 6,7 con una economia quindi di milioni 2,6.

La quota dei proventi netti per le varie Aziende spettante allo Stato, che per l'anno 1934 fu di milioni 7,3 si aggirerà per il 1935 intorno a milioni 7,8, segnando un miglioramento di mezzo milione malgrado le eccezionali condizioni attuali. Può, anzi, prevedersi un progressivo aumento di tali entrate, specie per il realizzarsi di un continuo e sempre maggiore incremento nella fabbricazione e nello smercio delle acque e bibite di Recoaro, e per lo sviluppo già in atto, presso l'Azienda di Salsomaggiore, di una più abbondante produzione di jodina, fino a raggiungere il limite necessario per il fabbisogno nazionale.

È inoltre da notare che le cospicue forniture richieste per le truppe operanti in Africa Orientale, tanto per le acque di Recoaro, quanto per la jodina, sono state concesse a prezzi notevolmente inferiori; il che non solo comporta una vera economia per l'Amministrazione militare, ma costituisce anche un efficace calmiera nel mercato di tali prodotti, di cui si avvantaggia anche e specialmente l'Amministrazione stessa.

Dai dati statistici forniti dai Comitati di cura delle stazioni termali di Salsomaggiore, Montecatini, S. Cesarea, Roncegno, Levico-Vetriolo e Recoaro può desumersi che, nel 1935, il movimento complessivo ha recato notevoli benefici anche alle economie locali.

**FINANZA LOCALE.** — Un altro settore del nostro sistema tributario che merita speciale rilievo è quello della Finanza locale.

In costante collaborazione con l'Amministrazione dell'interno, viene esplicata una oculata ed assidua opera di vigilanza e di controllo sulla finanza degli enti locali, soprattutto per disciplinare e contenere la pressione fiscale entro i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge.

Ha giovato, a tal fine, la consapevolezza ed il senso di responsabilità degli amministratori fascisti degli enti locali, che in massa, hanno ben meritato l'elogio loro rivolto dall'onorevole Buffarini, per avere scrupolosamente seguite, con diligenza ed efficacia, le direttive del Governo, fiancheggiandone l'opera che viene svolta incessantemente per l'assetto ed il potenziamento dei vari settori della economia nazionale.

Per i comuni, il principale cespite tassabile è costituito tuttora dalle imposte di consumo, e tra queste le bevande vinose, rendono poco meno della metà del tributo. In simile condizione è difficile, per il momento, il poter aderire alle richieste che pervengono da molteplici parti per una revisione totalitaria dell'imposta sul vino, in quanto la stessa soppressione delle cinte daziarie, felicemente operata dalla recente riforma sui tributi locali, è basata sulla limitazione delle imposte di consumo a pochissime voci di tassazione semplici e facilmente individuabili.

È poi interessante notare come, pure attraverso sfavorevoli condizioni dell'economia del Paese, le

imposizioni indirette sui consumi hanno conservata integra la propria efficienza.

Nel complesso dei capoluoghi di provincia il gettito totale della imposta di consumo è passato da 393 milioni a 405 dal novembre 1935 al febbraio 1936, rispetto ai corrispondenti mesi dei due anni precedenti, con un maggior gettito di ben 11,8 milioni.

Per quanto riguarda le amministrazioni provinciali può affermarsi che, nella maggior parte, stanno avviandosi gradualmente all'assestamento della loro finanza, con l'applicazione delle varie imposizioni alle quali possono far ricorso in base alla legge, ed anche con la revisione delle spese inerenti ai pubblici servizi ed alle gestioni delle aziende speciali da loro amministrare.

Per talune provincie si è reso tuttavia necessario, in via transitoria, uno straordinario concorso dello Stato.

Si esaminerà con particolare attenzione anche la situazione di queste provincie e, di concerto col Ministero dell'interno, verranno adottate quelle provvidenze che si reputeranno necessarie per un definitivo e normale assetto dei loro bilanci.

Può, quindi, affermarsi che, in definitiva, col ricorso razionale al vigente ordinamento del sistema tributario locale, i comuni e le provincie hanno modo di ritrarre, a parte talune eccezioni, sufficienti entrate per fronteggiare gli oneri di gestione. Devesi però osservare che una vera e duratura sistemazione delle finanze locali non potrà raggiungersi se non viene posto anzitutto il fermo al continuo e preoccupante indebitamento. (*Applausi*).

A tale scopo, d'accordo col Ministero dell'interno, verrà esaminata anche questa importante questione per stabilire provvedimenti da adottare per limitare il ricorso al credito a casi strettamente necessari, da controllarsi rigidamente dalle competenti Autorità tutorie, e dalla stessa Commissione centrale per la Finanza locale.

**BILANCIO.** — E passiamo, infine, alla parte essenziale di questa esposizione, perchè sintetizza, in dati concreti, l'attività dell'Amministrazione finanziaria: il Bilancio.

L'opera costantemente e tenacemente perseguita, per riportare in equilibrio il bilancio statale, trova la sua realizzazione nelle previsioni per il nuovo anno finanziario 1936-37. Abbiamo un complesso di entrate effettive per milioni 20.311, contro un ammontare di spese della stessa categoria per milioni 20,291, sicchè ne risulta un avanzo di soli 20 milioni: cifra, questa, che sta a testimoniare la cura posta dall'Amministrazione finanziaria nel non gravare eccessivamente sul contribuente. Le maggiori entrate, per le quali è stata adottata una serie organica di provvedimenti, sono contenute infatti entro i limiti dello stretto indispensabile, come ha chiaramente illustrato ieri il senatore Flora. Nè si poteva attendere, come ha ben detto il senatore Ricci, che il pareggio

si raggiungesse per natural sviluppo dell'entrate. Era giuocoforza ricorrere a nuovi balzelli.

Le maggiori e nuove entrate ammontano, in confronto alle previsioni iniziali per l'anno in corso, a milioni 2.323 ed a formare tale cifra, concorrono tutti i principali gruppi di tributi ed in prima linea quelli di più elastico rendimento: imposte indirette e tasse sugli affari.

Difatti le imposte indirette presentano un maggior gettito complessivo presunto in milioni 1.400 in relazione, prevalentemente, al modificato regime fiscale degli oli minerali ed alle modificazioni recate alla tariffa generale dei dazi doganali, col Regio decreto 16 gennaio scorso.

Dalle tasse sugli affari si attende altro maggior provento, valutato prudenzialmente in milioni 834, come effetto del migliore andamento di taluni cespiti, delle modificazioni recate al regime di quei tributi, col Regio decreto 26 settembre 1935 e della nuova tassa sui trasporti con automezzi.

Le imposte dirette, le più provate dalla crisi mondiale, e per le quali meno si avvertono cenni di miglioramento, si presume renderanno globalmente, una maggiore somma di milioni 138 dovuta alla nuova imposta sui frutti dei titoli al portatore: la previsione per il nuovo tributo è stabilita in milioni 160, ma resta parzialmente assorbita dal progressivo esaurirsi della imposta straordinaria sul patrimonio, ultimo vestigio delle eccezionali imposte di guerra.

Nè è presumibile che i recenti provvedimenti in materia di imposte dirette possano dare un immediato contributo alle entrate.

Più che ritoccare le aliquote della ricchezza mobile, il che sarebbe stato facile, ho ritenuto opportuno lavorare in profondità per perseguire sempre più la evasione fiscale e ottenere che tutti paghino le imposte dovute.

Un ritocco nelle aliquote, avrebbe immediatamente agevolato le entrate, ma avrebbe compromesso irrimediabilmente tale azione di moralizzazione fiscale, che è il compito più nobile che si propone l'Amministrazione finanziaria.

Per la spesa è stata costante preoccupazione quella di contenere gli oneri dello Stato in misura strettamente adeguata alle necessità di funzionamento dei servizi, senza, peraltro, trascurare le esigenze improrogabili di quei settori produttivi, che hanno bisogno di speciale protezione e di quegli altri, che, in rispondenza all'attrezzatura dell'economia interna, hanno bisogno della assistenza statale. In prima linea la bonifica; poi, la esecuzione di opere pubbliche; la tutela dei trasporti marittimi, esposti alla concorrenza internazionale; l'incoraggiamento alla produzione nelle sue varie forme.

Ma il settore passivo del bilancio offre altri elementi meritevoli di considerazioni.

Fatto notevole è la eliminazione della sovvenzione per colmare il deficit ferroviario, essendosi ristabilito il pareggio nel bilancio autonomo di

quella Amministrazione. Detta sovvenzione venne inizialmente prevista, per il corrente esercizio, in milioni 900, ma, di fatto, sia per un migliore andamento dei traffici, sia per l'entrata in vigore di nuovi provvedimenti, l'importo occorrente si è notevolmente attenuato durante lo svolgimento della gestione.

Sono già noti i provvedimenti che hanno contribuito a realizzare tale pareggio e che vanno in parti quasi uguali distribuiti tra il bilancio dello Stato, sotto forma di agevolazioni concesse alla Azienda ferroviaria e quello dell'Azienda stessa, mediante l'attuata revisione delle tariffe merci. Allo Stato, di fronte all'aggravio che gli deriva in circa 425 milioni dai provvedimenti adottati, resta devoluto il provento della tassa sul trasporto di cose con automezzi, istituito con il Regio decreto 2 dicembre 1935.

L'andamento della prossima gestione, con un auspicato svolgimento normale dell'attività economica, dirà entro quali limiti quelle previsioni saranno realizzabili; ma, ove quel nuovo cespite non dovesse raggiungere l'ammontare previsto a causa di limitazioni nel traffico stradale, l'andamento della gestione ferroviaria, la quale avrà il beneficio derivante da una maggiore entità dei trasporti da essa effettuati, potrà compensare il minor rendimento, col ripristino del versamento allo Stato dei propri avanzi annuali.

Altra particolarità del nuovo bilancio è il consolidamento delle pensioni di guerra. Le pensioni di guerra, ha dichiarato il Duce, non si toccano: sono un debito sacro della Nazione. E difatti esse sono integralmente rispettate: soltanto, agli effetti del bilancio, in vista della loro naturale e graduale flessione, ne è stato consolidato l'ammontare in 750 milioni annui: si ha in tal modo, in confronto alla spesa attuale, un immediato sollievo di 250 milioni, perchè la somma ulteriore, che occorrerà annualmente per integrare il fabbisogno, verrà anticipata dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e dall'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale. Le somme anticipate da quegli Enti saranno poi progressivamente restituite con i relativi interessi, in relazione alle disponibilità che si verificheranno, in tempo non lontano, a quote crescenti, sull'ammontare consolidato.

Infine va messo in rilievo che tra gli oneri della gestione prossima, sono compresi i maggiori interessi per le operazioni finanziarie richieste dalle necessità straordinarie della tesoreria: vale a dire quelle per la nuova Rendita 5 per cento, per i buoni del Tesoro ordinari e per quelli rilasciati per la cessione di titoli esteri.

Il bilancio in discussione contiene, come è naturale, i risultati prevedibili per una gestione normale e non comprende gli oneri per l'impresa africana.

A chiarire in quale modo siasi pervenuti a conseguire il pareggio per il nuovo esercizio, giova

riferirsi ai risultati con i quali si è chiuso il consuntivo dell'esercizio 1934-35.

Da tale consuntivo risulta un disavanzo effettivo di milioni 2.030, nel quale però è tenuto conto del disavanzo ferroviario per 840 milioni e delle spese per l'Africa Orientale per 975 milioni. Al netto di questi oneri il disavanzo effettivo si riduce a milioni 215.

Il preventivo 1936-37, sebbene sia predisposto sulla base di una gestione normale, fronteggia un maggior carico di 1.110 milioni, in confronto della spesa del 1934-35 per interessi di debiti in dipendenza principalmente del finanziamento delle spese della guerra.

Nel nuovo bilancio influiscono anche i contributi e le riduzioni di rimborsi consentiti all'Azienda delle ferrovie per la sistemazione della propria gestione.

Al tempo stesso sono stati mantenuti in elevate quote gli stanziamenti per opere pubbliche, per l'incremento economico della Nazione e per l'educazione nazionale, mentre opportune integrazioni sono state apportate alle spese per la Marina e l'Aeronautica.

A questo più largo fabbisogno è stato provveduto mediante la segnalata integrazione delle entrate.

Non occorre rilevare come, all'atto della formazione del bilancio, niuna valutazione fosse possibile circa le necessità finanziarie che potranno verificarsi nel prossimo esercizio per l'Africa Orientale.

È opportuno, però, precisare che dette spese, mano a mano che si verificano, vengono acquisite al bilancio e risultano integralmente dai conti dello Stato: il principio che il bilancio debba registrare tutte le spese e rispecchiare la effettiva situazione della finanza statale, viene, come sempre, rigorosamente osservato.

Nel predisporre le previsioni di entrata si ritenne di dover prescindere dagli effetti delle sanzioni e tale direttiva conserva, alla prova, integro il suo valore.

Infatti: o le sanzioni, come pare ineluttabile, scompariranno, o, in ogni caso, il ritmo celere, impresso alle controsanzioni, varrà ad agevolare la complessa evoluzione, già in atto, la quale condurrà ad una completa vittoria anche nel campo economico, e darà luogo alla formazione di nuovi redditi e di nuovi cespiti tassabili, che potranno coprire le deficienze che venissero a manifestarsi principalmente nei proventi doganali per effetto delle diminuite importazioni. Come sempre, e particolarmente nel dinamismo dell'ora presente, l'Amministrazione finanziaria segue attenta l'andamento degli eventi per adottare tempestivamente i provvedimenti che assicurino il mantenimento dell'equilibrio finanziario in perfetta armonia con l'economia nazionale.

Ho del resto già cercato di dimostrare nella esposizione finanziaria fatta nell'altro ramo del Parlamento, come la finanza fascista, in previ-

sione della guerra, abbia seguito un piano di azione preordinato di cui ogni parte ha potuto essere posta in essere tempestivamente.

Sono riconoscente al riguardo all'onorevole Relatore al Senato, camerata Raineri, di aver pubblicato nella sua ottima e interessante relazione l'elenco dei provvedimenti di finanza presi in quest'ultimo anno che ne pongono in evidenza la prestabilita successione, come sono parimenti grato al camerata Broglia di aver brillantemente illustrato al Senato il nesso logico ed armonico di questi vari provvedimenti, sia nell'ambito tributario che in quello di cassa e di tesoro, come nel campo valutario, in quello doganale, ed in quello del credito e del risparmio.

Ho spiegato alla Camera come il Governo abbia difeso la lira sia nel suo contenuto intrinseco, sia nel suo contenuto estrinseco e come l'inflazione sia stata evitata con una serie di provvedimenti i cui capisaldi furono la limitazione dei dividendi, una rigida disciplina nel contenere entro giusti limiti le costruzioni edilizie, la limitazione del credito fondiario e delle severe disposizioni impartite alle Banche per evitare ogni sorta di credito speculativo.

Ho pure spiegato come la circolazione fu opportunamente manovrata nel senso di dare maggior larghezza di credito nel periodo precedente all'inizio della guerra, in cui era necessario finanziare le commesse belliche e dare maggior liquidità alle Banche, per poi restringerla e contenerla a guerra iniziata e nel periodo in cui il Tesoro ha incominciato a pagare le commesse belliche che venivano in scadenza. Con la circolazione mantenuta in giusti limiti e con la inflazione evitata, si è pure potuto contenere l'aumento dei prezzi sia all'ingrosso che al minuto. La base tecnica per ciò fare è stata data dalla finanza, ma la base politica per realizzare tale controllo sui prezzi poggia sulla azione svolta molto efficacemente dal Partito e che ha trovato piena rispondenza nella disciplina meravigliosa dimostrata dal popolo italiano inquadrato in un regime organico quale è quello fascista corporativo.

Il contenuto estrinseco della lira è stato difeso da una serie di provvedimenti limitativi della possibilità di trasferire le lire dall'Italia all'estero e viceversa.

L'istituzione della Sovrintendenza per gli scambi e le valute prima e il rispettivo Sottosegretario poi, hanno permesso di dare a tutta la materia del commercio estero e dei cambi una visione ed un controllo unitario. Le disponibilità di divise nel Paese sono state tutte mobilitate, non solo attraverso alla riserva metallica dell'Istituto di emissione, ma anche con l'acquisizione al Tesoro di ingenti crediti di italiani all'estero, e di masse di titoli esteri in possesso di italiani. E infine non ultima riserva per importanza di somma raccolta, e certamente primissima fra tutte per l'altissimo valore morale di essa, la riserva d'oro in possesso diretto del Tesoro,

pervenuta all'Erario per la spontanea offerta e per il meraviglioso slancio di tutto un popolo, pronto oggi a donare allo Stato il proprio oro, come sarebbe pronto in qualunque momento quando la Patria lo esigesse a donargli la vita. (*Applausi*).

Onorevoli Colleghi,

Ho già detto alla Camera come, quando si potranno far conoscere le cifre relative al costo della guerra d'Africa, si rimarrà stupiti della relativa economicità di una impresa concepita e attuata con così grande larghezza di mezzi e in condizioni particolarmente difficili per la lontananza del teatro della guerra e per le zone impervie in cui hanno avuto luogo le operazioni belliche. E il camerata Felici, che ci ha fatto conoscere ieri alcuni dati molto interessanti sul costo delle maggiori imprese coloniali italiane ed estere, mi fa sentire maggiormente il rammarico di non poter fare oggi il confronto colle cifre del costo dell'impresa africana, confronto che sarebbe assai interessante e vantaggioso per la finanza Fascista.

Nel campo finanziario possiamo affermare con orgoglio che l'Impero fascista nasce senza vincoli di gratitudine verso chicchessia all'estero (*vivi e prolungati applausi*), giacchè, anche in questo settore, che sembrava di gran lunga quello della maggiore nostra vulnerabilità, l'Italia, con le sole sue forze ha operato e vinto.

Ed ora, con la stessa serenità e tranquillità con la quale abbiamo affrontato e preordinato la finanza di guerra, presi gli ordini dal Duce, ci apprestiamo a prestabilire i mezzi per valorizzare il nuovo Impero. Vogliamo farne strumento di grandezza e di ricchezza per la nostra Italia, nulla chiedendo alle altre Nazioni (*applausi*), se non quello di lasciarci operare ed assolvere in pace i nuovi grandiosi compiti a cui l'Italia si accinge per portare la sua millenaria e dinamica civiltà latina e fascista in quell'Impero etiopico, dalle origini pure millenarie, ma in cui tutto da secoli è statico e immutabile, compresa la schiavitù e la barbarie. (*Vivissimi e generali applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale, passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

*Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.*

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

#### Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie ed a fare affluire, nelle Casse dello Stato, le somme ed i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

È altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo. (*Approvato*).

## Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi e dei sali, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1936-37 nelle seguenti misure:

a) in ragione dell'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile.

(Approvato).

## Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

(Approvato).

## Art. 4.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 5.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, i Ministri potranno autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato.

(Approvato).

## Art. 6.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro delle finanze, in applicazione del disposto dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 7.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario

1936-1937, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1936.

(Approvato).

## Art. 8.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle degli articoli citati, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1936-1937.

(Approvato).

## Art. 9.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1936-1937 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1935-36 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730, della legge 26 dicembre 1920, numero 1827 e del Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonché delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-24, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È del pari prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1936-37 l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923, e per loro successive modificazioni.

(Approvato).

## Art. 10.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1936-37 in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

(Approvato).

## Art. 11.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1936-1937 l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso, debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

(Approvato).

## Art. 12.

Ferma la devoluzione degli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, a norma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931, n. 1711, modificato con l'articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, è sospeso, per l'esercizio 1936-37 il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto Regio decreto-legge 28 aprile 1930, n. 424 e 2 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 365.

(Approvato).

## Art. 13.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1936-1937 l'assegnazione straordinaria di lire 610.000 per contributo straordinario pel funzionamento dell'Istituto centrale di statistica.

(Approvato).

## Art. 14.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto.

È inoltre autorizzato a provvedere le disponibilità occorrenti per la estinzione di passività redimibili scadenti nell'esercizio 1936-37.

(Approvato).

## Art. 15.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonché a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, ai termini del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle C e D).

(Approvato).

## Art. 16.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi, in vigore, le proprie entrate, riguardant l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella E);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella F).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco A, annesso ai detti stati di previsione.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco B, annesso ai medesimi stati di previsione, potrà l'Amministrazione del Fondo di massa autorizzare aperture di credito a favore di funzioni delegati.

(Approvato).

## Art. 17.

È approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, cioè:

## RIEPILOGO

## ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata . . . . .	L. 20.311.985.389,49
Spesa . . . . .	» 20.291.542.712,33
<hr/>	
Avanzo effettivo . . . . .	+ L. 20.442.677,16
<hr/>	

## MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata . . . . .	L. 1.841.397.482,35
Spesa . . . . .	» 1.753.030.326,73
<hr/>	
Avanzo . . . . .	+ L. 88.367.155,62
<hr/>	

## RIASSUNTO GENERALE.

Entrata . . . . .	L. 22.153.382.871,84
Spesa . . . . .	» 22.044.573.039,06
<hr/>	
Avanzo finale . . . . .	+ L. 108.809.832,78
<hr/>	

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma » (N. 707-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, col quale sono state stabilite alcune norme integrative del Regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, sul piano regolatore di Roma, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, con le seguenti modificazioni:

L'ultimo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Nel caso di concorso con creditori ipotecari iscritti anteriormente alla trascrizione preveduta dell'articolo 5, il privilegio del Governatorato ha luogo sulla parte di prezzo, ricavato dalla vendita, che, rispetto all'intero prezzo, si trovi nella stessa proporzione in cui si trovava il contributo rispetto al valore del fondo, calcolato dopo la migliororia.

All'articolo 2, comma terzo, sono soppresse le parole: di regola.

All'articolo 5, comma secondo, sono aggiunte in fine le parole: e il loro valore, ai sensi dell'articolo 2, comma secondo.

Allo stesso articolo 5, comma quarto, sono soppresse le parole: divenute definitive.

All'articolo 6 sono soppresse le parole: e di consegna dei lavori.

All'articolo 7, ultimo comma, dopo le parole: impugnando la imponibilità del contributo, sono aggiunte le parole: l'ammontare del valore venale all'inizio dell'opera.

All'articolo 9, terzo comma, le parole: all'ammontare dell'interesse legale, sono sostituite dalle parole: un abbuono pari all'interesse composto del 6 per cento in ragione d'anno e per il numero delle annualità il cui pagamento viene ad essere anticipato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale » (N. 951-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2, dopo le parole: della Nazione, sono aggiunte le parole: e con il Comando della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

All'articolo 4 è sostituito il seguente:

Art. 4.

L'Ispettorato Generale per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione formula, di concerto con i Ministeri militari e col Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, i programmi e i regolamenti per le esercitazioni di tiro e impartisce le direttive per lo svolgimento del programma addestrativo.

I Comandi di Gruppo della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, per mezzo dell'Ispettorato pre-postmilitare e sportivo, vigilano e controllano l'andamento tecnico ed amministrativo delle dipendenti sezioni di tiro a segno.

Gli ispettori di zona per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione accertano il regolare svolgimento delle esercitazioni.

All'articolo 6 è sostituito il seguente:

Il Comando di Gruppo della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale cura la massima possibile diffusione delle sezioni di tiro nei comuni, in rapporto alle suaccennate esigenze, inoltrando le relative proposte al Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, che decide in merito.

All'articolo 7 è sostituito il seguente:

Art. 7.

La Sezione di tiro a segno è rappresentata da un presidente scelto fra gli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale nominato dal Comando di Gruppo della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, su designazione del Comando di Legione competente per territorio, ed è amministrata da un Consiglio direttivo composto:

del presidente della Sezione;  
di un delegato dell'Unione Italiana di tiro a segno, nominato dal presidente dell'Unione stessa;  
di un delegato del comune nominato dal Podestà.

Le suaccennate cariche sono gratuite.

Il Consiglio direttivo provvederà alla nomina di un segretario, scelto fra gli iscritti o fra gli estranei.

*All'articolo 13, alle parole:* L'ispettore di zona per l'istruzione premilitare e postmilitare, *sono sostituite le parole:* Il Comando di Gruppo della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

*Al 3° comma dell'articolo 14, alle parole:* la Presidenza del Consiglio dei Ministri, *sono sostituite le parole:* il Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

*Al 3° comma dell'articolo 19 è sostituito il seguente:*

Le medaglie e i diplomi di benemerita vengono concessi dal Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale di concerto con l'Ispettore Capo per la preparazione premilitare e postmilitare della Nazione, su proposta dei Comandi di Gruppo della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e degli Ispettori di zona per la preparazione premilitare e postmilitare.

*All'articolo 21 è sostituito il seguente:*

#### Art. 21.

Le Sezioni, previa autorizzazione del Comando di Gruppo della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, possono istituire delegazioni per il tiro a breve distanza nelle località riconosciute idonee dal Comando di Legione competente per territorio.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino » (N. 1181).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

**DI DONATO, segretario:**

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2566, che reca disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini » (N. 1183).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2566, che reca disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

**DI DONATO, segretario:**

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2566, recante norme per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozzette e dei motofurgoncini.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo » (N. 1184).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

**DI DONATO, segretario:**

#### Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclu-

tamento straordinario di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazione alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi » (Numero 1185).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazione alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazione alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, col quale vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale » (N. 1186).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, col quale vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, con cui vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette » (N. 1192).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette, con le seguenti modificazioni:

*Agli articoli 6, 9 e 10 sono sostituiti i seguenti:*

Art. 6.

L'Amministrazione dei Monopoli acquisterà le cartine e i tubetti occorrenti per il consumo ai prezzi che saranno stabiliti dal Ministro delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato.

Art. 9.

L'Amministrazione dei Monopoli di Stato ha facoltà di acquistare, istituire e gestire fabbriche di cartine e tubetti per sigarette.

Art. 10.

Dalla entrata in vigore della presente legge nessuna nuova fabbrica di cartine e tubetti per sigarette può essere impiantata, senza l'autorizzazione del Ministero delle corporazioni, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 700, che rinnova il premio di navigazione per l'annata 1936 » (N. 1197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 700, che rinnova il premio di navigazione per l'annata 1936 ».

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1936

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 700, che rinnova il premio di navigazione per l'annata 1936.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703, che disciplina la decorrenza delle ritenute sulle indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti costruiti col contributo statale » (N. 1200).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703, che disciplina la decorrenza delle ritenute sulle indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti costruiti col contributo statale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703, che disciplina la decorrenza delle ritenute sull'indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti costruiti col contributo statale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, relativo alla approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale "Giuseppe Verdi" di Torino e per la sua trasformazione in Regio conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" » (N. 1201).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, relativo alla approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale "Giuseppe Verdi" di Torino e per la sua trasformazione in Regio conservatorio di musica "Giuseppe Verdi" ».

Prego il senatore segretario di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, relativo all'approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale « Giuseppe Verdi » di Torino e per la sua trasformazione in Regio Conservatorio di musica « Giuseppe Verdi ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, concernente l'istituzione di addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero » (N. 1202).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, concernente l'istituzione di addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, concernente l'istituzione di Addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 619, che attribuisce la qualifica di Agente di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada » (N. 1203).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 619, che attribuisce la qualifica di Agente di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia nazionale della strada ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 619, che attribuisce la qualifica di Agenti di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia Nazionale della Strada, nell'esercizio delle attribuzioni inerenti al loro servizio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, che approva il piano regolatore edilizio di massima della città di Fiume, con le relative norme di attuazione » (N. 1204).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, che approva il piano regolatore edilizio di massima della città di Fiume, con le relative norme di attuazione ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, col quale è stato approvato il piano regolatore edilizio di massima e di ampliamento della città di Fiume.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico al Ministero per la stampa e propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radio-diffusioni » (N. 1206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico al Ministero per la stampa e propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radio-diffusioni ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico

al Ministero per la stampa e la propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radio-diffusioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Berenini, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Boccardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Broglia, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Campolongo, Casanova, Casoli, Castelli, Cavallero, Caviglia, Ceslesia, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Cian, Cicconetti, Cini, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Corbino, Cozza, Cremonesi, Crespi Mario, Crespi Silvio, Crispolti, Crispo Moncada.

Dallolio, D'Amelio, D'Ancora, De Bono, Della Gherardesca, De Marinis, De Michelis, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri.

Einaudi, Etna.

Facchinetti, Falcioni, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Galimberti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzera, Chersi Giovanni, Giampietro, Giannini, Giordano, Giuliano, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lago, Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Lucioli.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Maragliano, Marconi, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Menozzi, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moreseo, Morpurgo, Morrone, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nunziante.

Orlando, Orsi, Orsini Baroni, Ovio.

Padiglione, Pais, Perla, Perris, Petrone, Piccio, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Ettore, Pozzo, Pujia, Puricelli.

Raineri, Renda, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria.

Sailer, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel gr. amm. Paolo, Thaon di Revel dott. Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tolomei, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Venturi, Vigliani, Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1214):

Senatori votanti . . . . .	194
Favorevoli . . . . .	190
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, contenente norme integrative della legge sul piano regolatore di Roma (707-B):

Senatori votanti . . . . .	194
Favorevoli . . . . .	192
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a Segno Nazionale (951-B):

Senatori votanti . . . . .	194
Favorevoli . . . . .	191
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 608, concernente l'istituzione del libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare del cittadino (1181):

Senatori votanti . . . . .	194
Favorevoli . . . . .	190
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2566, che reca disposizioni per ottenere una maggiore efficienza dell'apparecchio silenziatore dei motocicli, delle motocarrozette e dei motofurgoncini (1183):

Senatori votanti . . . . .	194
Favorevoli . . . . .	191
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 556, riguardante un reclutamento straordinario di allievi sergenti dell'Arma aeronautica, ruolo specializzato, categoria governo (1184):

Senatori votanti . . . . .	194
Favorevoli . . . . .	191
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 marzo 1936-XIV, n. 549, portante modificazioni alla legge 5 febbraio 1934, n. 305, sulla disciplina dei titoli dei metalli preziosi (1185):

Senatori votanti . . . . .	194
Favorevoli . . . . .	192
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 aprile 1936-XIV, n. 656, col quale vengono determinati i ruoli organici del personale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute e si dettano le norme per l'inquadramento di tale personale (1186):

Senatori votanti . . . . .	194
Favorevoli . . . . .	190
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, che istituisce il Monopolio di vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette (1192):

Senatori votanti . . . . .	194
Favorevoli . . . . .	191
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 700, che rinnova il premio di navigazione per l'annata 1936 (1197):

Senatori votanti . . . . .	194
Favorevoli . . . . .	191
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 703, che disciplina la decorrenza delle ritenute sulle indennità di alloggio e della imposta complementare per gli assegnatari di appartamenti costruiti col contributo statale (1200):

Senatori votanti . . . . .	194
Favorevoli . . . . .	189
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 marzo 1936-XIV, n. 529, relativo alla approvazione della Convenzione per il passaggio allo Stato del civico Liceo musicale «Giuseppe Verdi» di Torino e per la sua trasformazione in Regio conservatorio di musica «Giuseppe Verdi» (1201):

Senatori votanti . . . . .	194
Favorevoli . . . . .	192
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 447, concernente l'istituzione di addetti stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all'estero (1202):

Senatori votanti . . . . .	194
Favorevoli . . . . .	191
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 619, che attribuisce la qualifica di Agente di pubblica sicurezza ai sottufficiali, militi scelti e militi della Milizia Nazionale della Strada (1203):

Senatori votanti . . . . .	194
Favorevoli . . . . .	191
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 655, che approva il piano regolatore edilizio di massima della città di Fiume, con le relative norme di attuazione (1204):

Senatori votanti . . . . .	194
Favorevoli . . . . .	191
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 654, relativo all'incarico al Ministero per la stampa e propaganda della nomina della Commissione per la vigilanza sulle radio-diffusioni (1206):

Senatori votanti . . . . .	194
Favorevoli . . . . .	191
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936 XIV, n. 701, recante aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito » (N. 1209).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 701, recante aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 701, che reca aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 707, per l'istituzione di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali » (N. 1210).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 707, per l'istituzione di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 707, concernente l'istituzione di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi

di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o richiamati alle armi, mediante delega sugli assegni di pubbliche Amministrazioni » (N. 1211).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o richiamati alle armi mediante delega sugli assegni di pubbliche Amministrazioni ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o richiamati alle armi mediante delega sugli assegni delle pubbliche Amministrazioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale » (N. 1216).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provve-

dimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei » (N. 1217).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione » (N. 1218).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le

norme occorrenti per il controllo sulla applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori » (N. 1219).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sull'applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sull'applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327 » (N. 1220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 327.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro » (N. 1221).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734, concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari » (N. 1222).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, concernente la estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

DI FRASSINETO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI FRASSINETO. Mi limiterò a chiedere un chiarimento in merito all'interpretazione da darsi all'articolo 7 del decreto-legge sottoposto alla vostra approvazione.

Il suddetto articolo stabilisce che il diritto alle prestazioni a favore dei mezzadri, coloni e loro familiari sorge dopo che sia decorso un anno dalla data di presentazione della denuncia da parte del proprietario, enfiteuta, usufruttuario o affittuario del fondo condotto a mezzadria o a colonia. Tra qualche anno, dopo la promulgazione di questa legge, potrà verificarsi questo caso: che un proprietario assuma alle sue dipendenze una famiglia colonica che sia stata precedentemente alle dipendenze di un altro proprietario, come in molti casi si verifica. Ora il nuovo proprietario che assume questa famiglia colonica fa la denuncia come è stabilito all'articolo 4 della legge. Può darsi che dopo un mese che questa famiglia colonica è stata assunta, si riscontri in uno dei componenti della famiglia stessa un caso di tubercolosi. Ora perchè il nuovo proprietario ha fatto la denuncia soltanto da un mese, questa famiglia prima di potere ottenere le prestazioni stabilite dalla legge per quel tale suo componente, deve aspettare un anno, mentre può darsi che la medesima abbia pagato per parecchi mesi il contributo stabilito dalla legge presso il precedente proprietario. Ora tutto ciò è a danno dei coloni. Credo quindi opportuno che a questo articolo venga apportato un chiarimento nel senso che per proprietario non s'intenda solo l'attuale proprietario, ma anche il precedente.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. In sede di regolamento il Governo terrà debito conto delle osservazioni dell'onorevole Di Frassineto.

BERIO, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *presidente della Commissione*. La Commissione dei decreti-legge, che ho l'onore di presiedere, si rende conto dei dubbi sollevati dal senatore Di Frassineto circa l'interpretazione dell'articolo 7, le cui disposizioni letterali possono far ritenere che la denuncia debba essere quella del proprietario del fondo in cui il colono si trova nel momento in cui chiede la prestazione. A togliere dubbiezze e ad eliminare gl'inconvenienti lamentati dal senatore Di Frassineto, sarà bene chiarire, sia pure in sede di regolamento, che quando il proprietario ha fatto la denuncia, da questa data decorre l'anno di cui all'articolo 7, ancorchè il colono, in questo frattempo, sia passato ad altro fondo di altro proprietario. Ciò che occorre è che il colono conservi questa sua qualità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto nazionale fascista di assistenza dipendenti enti locali » (N. 1224).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto nazionale fascista di assistenza dipendenti enti locali ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto Nazionale Fascista di assistenza dipendenti Enti locali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale » (N. 1225).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il bene-

fficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero» (N. 1226).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Ammissione dei sanitari coloniali che hanno conseguito la stabilità a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti del Regno, indipendentemente dal limite di età » (N. 1228).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ammissione dei sanitari coloniali che hanno conseguito la stabilità a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti del Regno, indipendentemente dal limite di età ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

*Articolo unico.*

I sanitari delle Amministrazioni coloniali, in servizio, che abbiano compiuto un biennio in colonia, sono equiparati, agli effetti della partecipazione ai concorsi per sanitari condotti e per ufficiali sanitari, banditi nel Regno ai sensi del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, ai sanitari condotti ed agli ufficiali sanitari del Regno nominati in seguito a concorso, che alla data del bando si trovino tuttora in servizio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante modi-

ficazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re » (N. 1190).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante « Modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bensa, Berio, Beverini, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brezzi, Broglia, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Casanuova, Casoli, Castelli, Cavallero, Caviglia, Celesia, Centurione Scotto, Cian, Cicconetti, Cini, Colonna, Concini, Conti Sinibaldi, Corbino, Cozza, Crespi Mario, Crispolti, Crispo Moncada.

D'Amelio, D'Ancora, Della Gherardesca, De Marinis, De Riseis, De Vito, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri.

Etna.

Facchinetti, Falcioni, Farina, Felici, Ferrari, Flora, Fraschetti.

Galimberti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzerà, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gior-

dano, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Graziosi, Guadagnini, Gualtieri.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lago, Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi, Luciolli.

Majoni, Mambretti, Manzoni, Marconi, Martin-Franklin, Mazzoccolo, Menozzi, Millosevich, Montefinale, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosconi, Muscatello.

Nicastro, Nicolis di Robilant, Nunziante.

Orlando, Orsi, Ovio.

Perla, Petrone, Piccio, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Pozzo, Prampolini, Pujia.

Raineri, Ricci, Romano Michele, Romano Santi, Romeo Nicola, Romeo delle Torrazze, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Sarrocchi, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Sechi, Segrè Sartorio, Silj, Sirianni, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli.

Tacconi, Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dott. Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tosti di Valminuta, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vigliani. Zoppi Gaetano, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 701, recante aggiunte e varianti alla legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito (1209):

Senatori votanti . . . . .	172
Favorevoli . . . . .	171
Contrari . . . . .	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 aprile 1936-XIV, n. 707, per l'istituzione di elenchi autorizzati dei produttori e dei commercianti di marmi, dei graniti e delle pietre ornamentali (1210):

Senatori votanti . . . . .	172
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 708, concernente particolari facilitazioni circa il pagamento dei premi di assicurazione sulla vita da parte dei mobilitati o ri-

chiamati alle armi, mediante delega sugli assegni di pubbliche Amministrazioni (1211):

Senatori votanti . . . . .	172
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 305, contenente disposizioni per l'attuazione della riforma dei servizi della proprietà intellettuale (1216):

Senatori votanti . . . . .	172
Favorevoli . . . . .	169
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 625, riguardante provvedimenti per lo sviluppo delle colture del cotone e per la produzione dei succedanei (1217):

Senatori votanti . . . . .	172
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero di lavoro effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione (1218):

Senatori votanti . . . . .	172
Favorevoli . . . . .	169
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 721, contenente autorizzazione al Governo del Re a stabilire le norme occorrenti per il controllo sulla applicazione delle leggi sul lavoro, la previdenza e l'assistenza ai lavoratori (1219):

Senatori votanti . . . . .	172
Favorevoli . . . . .	169
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 720, contenente norme per disciplinare la concessione di sovvenzioni per la gestione di Stagioni liriche, compagnie drammatiche, ecc., in esecuzione dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 1º aprile 1935-XIII, n. 327 (1220):

Senatori votanti . . . . .	172
Favorevoli . . . . .	169
Contrari . . . . .	3

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 734 concernente agevolazioni sui diritti erariali e demaniali per sussidi, dotazioni e contributi a favore di Associazioni, Società, Enti e privati, aventi per oggetto l'allestimento di spettacoli lirici e di concerti sinfonici a solo scopo d'arte, escluso ogni intendimento di lucro (1221):

Senatori votanti . . . . .	172
Favorevoli . . . . .	171
Contrari . . . . .	1

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 marzo 1936-XIV, n. 761, relativo alla estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai mezzadri e coloni parziari (1222):

Senatori votanti . . . . .	172
Favorevoli . . . . .	167
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 aprile 1936-XIV, n. 770, relativo alla devoluzione del patrimonio del Regio Conservatorio di San Bartolomeo in San Sepolcro all'Istituto nazionale fascista di assistenza dipendenti enti locali (1224):

Senatori votanti . . . . .	172
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 771, riguardante il diritto di urgenza per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale (1225):

Senatori votanti . . . . .	172
Favorevoli . . . . .	167
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 783, che proroga il beneficio della franchigia dal diritto erariale dovuto sulla energia elettrica che si importa dall'estero (1226):

Senatori votanti . . . . .	172
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

Ammissione dei sanitari coloniali che hanno conseguito la stabilità a partecipare ai concorsi per ufficiali sanitari e sanitari condotti del Regno, indipendentemente dal limite di età (1228):

Senatori votanti . . . . .	172
Favorevoli . . . . .	168
Contrari . . . . .	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, riguardante modificazione della formula di promulgazione delle leggi e della formula da usarsi negli atti intitolati nel Nome del Re (1190):

Senatori votanti . . . . .	172
Favorevoli . . . . .	170
Contrari . . . . .	2

Il Senato approva.

#### Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno essendo esaurito, il Senato sarà convocato a domicilio.

*I senatori salutano il Presidente con vivi e prolungati applausi.*

La seduta è tolta (ore 18,45).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti